

Questione approvazione DUP: Per quanto autorevole, la sentenza in commento, espressione di un orientamento consolidato dello stesso Tar barese, si presta a critica in quanto estrae ed afferma un principio (*"la discussione e l'approvazione del D.U.P. deve essere svolta in apposita e specifica seduta "dedicata", preliminarmente rispetto alla seduta di approvazione del bilancio di previsione"*) che non risulta espressamente normato dal TUEL n. 267/2000, ed invade la sfera regolamentare riservata all'Ente locale dall'art. 174 TUOEL, determinando un aggravamento procedimentale dell'approvazione del bilancio, specie se si considerano i tempi sempre più lunghi di approvazione dovuti all'incidenza delle leggi finanziarie (di stabilità o di bilancio statale, che dir si voglia) sulle previsioni dello stesso, a fronte, invece, dell'esigenza di rapide risposte ai cittadini ed alle imprese.

Aggiungere, quindi, ulteriori formali adempimenti che dilatano i già lunghi tempi di approvazione, anche, quando le garanzie di partecipazione, di confronto e di emendamento siano state date ai consiglieri comunali, comporta un ritardo nell'approvazione, con conseguente slittamento di tutta l'azione amministrativa comunale allo stesso collegata.

D'altra parte, le garanzie dei consiglieri comunali e il concorso degli stessi all'approvazione dei documenti di programmazione e di bilancio si muovono piuttosto attraverso l'esame delle proposte nelle competenti commissioni e si tutelano attraverso il rispetto dei termini regolamentari di esame e di presentazione degli emendamenti, piuttosto che nel rispetto di formalismi anacronistici rispetto alle esigenze dinamiche odierne.

In questo senso, è apprezzabile l'orientamento giurisprudenziale (ad es., sentenza n. 670 del 31 ottobre 2019 del Tar Marche), che legittima il singolo consigliere comunale ad agire nei confronti dell'ente a cui appartiene unicamente nell'ipotesi in cui i vizi denunciati si sostanzino nella lesione del diritto all'ufficio, con riguardo ad azioni che attengono all'esercizio della carica di consigliere comunale e che siano direttamente lesive delle funzioni consiliari, ad esempio:

1. erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare;
2. violazione dell'ordine del giorno;
3. inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare;

più in generale, alla preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito. Deve trattarsi cioè di atti che determinano in via concreta ed immediata la lesione delle funzioni e delle prerogative connesse all'incarico elettivo, non essendo ammissibile l'impugnazione di provvedimenti da cui non derivano tali compromissioni, **anche qualora essi non corrispondano allo schema normativamente previsto.**

Invero, la disciplina dell'approvazione del bilancio di previsione è incentrata su alcune, chiare, disposizioni:

– ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 267/2000, "1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";



– ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 267/2000, "1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione....

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

.... 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

– ai sensi del successivo art. 174 del T.U.E.L., "1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione".

Nessuno ha impedito ai consiglieri di emendare il DUP e conseguentemente incidere sul bilancio di previsione.

I consiglieri conservano integri tutti i loro poteri qualunque sia la seduta di consiglio comunale nella quale si esamina il DUP - aa ad oggi non risulta pervenuto alcun emendamento, invece di porvi a paladini del diritto emanando sentenze e pareri senza alcun grado di competenza , fate i consiglieri comunali.

